

## RELAZIONE A.N.DO.S.

Storicamente le donne separate si riuniscono in associazione per la prima volta nel 1996 ad Agrigento (ADS). Da lì per vicende personali della fondatrice (Giusy Randazzo, audita alla Camera nello stesso anno a sostegno della pdl che poi darà luogo all'affidamento confiviso) l'associazione cambia nome, ma non obiettivi, e diventa LADDES Family FVG, anch'essa chiamata in audizione in Senato nel 2011 a sostenere il cosiddetto affidamento condiviso bis (ddl 957 e abbinati). Migra, infine, a Torino nel 2018 come A.N.Do.S. (Associazione Nazionale Donne Separate), raccogliendo la preziosa eredità precedente.

Scopo dell'associazione è quello di vedere riconosciuto ai figli di genitori separati il proprio diritto di crescere mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, chiamando padri e madri a condividere le medesime responsabilità e i medesimi sacrifici. A tale scopo si propone di approfondire le problematiche relative alla maternità, alla paternità e alla famiglia, superando le superstiti e non condivisibili contrapposizioni di genere, spesso pretestuose e penalizzanti per la donna, operando in collaborazione con i gruppi che hanno le medesime finalità e sensibilizzando su di esse l'opinione pubblica. Una particolare attenzione è dedicata ai principi della parità e delle pari opportunità, nella convinzione che la esclusività, o quanto meno il largo predominio, della madre nella cura dei figli, che ancora la società e il sistema legale continuano ad attribuirle, con il concorso autolesionistico di alcuni gruppi femminili, rappresentano in realtà una penalizzazione nel lavoro e nella vita personale di eredità maschilista che è indispensabile superare.

L'associazione intende quindi contribuire a una più evoluta applicazione delle leggi sul diritto di famiglia, delle quali intende anche promuovere il continuo aggiornamento, costituendo un punto di riferimento per tutte le associazioni e gli enti che operino con i medesimi propositi.

Per quanto attiene all'occasione presente, la legge 54/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità ma, all'indomani dall'entrata in vigore della legge, la giurisprudenza ha adottato soluzioni che, di fatto, l'hanno svuotata dei principali contenuti. Infatti, a dispetto di una norma che riconosce ai figli il diritto indisponibile di mantenere un rapporto significativo ed equilibrato con entrambi i genitori, è stata inventata - e adottata mediante provvedimenti standardizzati (protocolli e prestampati usati copia e incolla) - la figura del c.d. *genitore collocatario*, quello presso il quale fissare la c.d. *dimora prevalente*, per assicurare ai figli la conservazione del c.d. *habitat domestico*, in nome di una stabilità logistica e unicità di riferimenti assunte arbitrariamente come garanzia certa di benessere per i figli.

Cosa ancor più sconcertante è che con un automatismo allarmante il c.d. genitore collocatario, quello cioè deputato di fatto ad occuparsi dell'allevamento e cura del minore, viene nella quasi totalità dei casi individuato nella madre. L'associazione delle donne separate, quindi, che aveva contribuito in ogni forma – dalla raccolta di firme per una petizione al Parlamento alla partecipazione alle stesure del testo base e alla elaborazione di emendamenti, dal volantinaggio alla pubblicazione di articoli – a promuovere la bigenitorialità, condizione non solo di estremo giovamento per i figli di separati ma premessa indispensabile per un effettivo *empowerment* della donna, si trova costretta a combattere di nuovo contro la penalizzante condizione della donna di "pressoché esclusiva *caregiver*". Di conseguenza, ha immediatamente preso le distanze da quei gruppi femminili che in nome di incerti e discutibili vantaggi economici hanno avversato (e continuano a farlo) i nostri grandi obiettivi storici di lungo periodo. Vale la pena, ci siamo chieste, arroccarci in difesa di un mantenimento dei figli mediante assegno che, proprio perché per i figli e non per noi, è insufficiente a soddisfare, nella maggior parte dei casi, persino le primarie esigenze di vita dei figli? E' vero o no che ci si dimentica che in concreto, secondo le nostre stesse fonti, il diritto alla percezione dell'assegno è di fatto vanificato dalla quantificazione in termini di

contributi irrisori ed insufficienti non per il contributo al mantenimento dei figli, ma addirittura per un contributo minimo indispensabile all'acquisto di alimenti? O che ci si batte per farci a tutti i costi assegnare una casa, nel rispetto del diritto del figlio a conservare l'"*habitat domestico*", al prezzo di ataviche maledizioni fino alla settima generazione, di logoranti guerre giudiziarie e di un permanente clima di scontro, quando potremmo chiedere semplicemente il riconoscimento in termini economici del sacrificio fatto lasciando quell'abitazione e ripartire serenamente da un'altra parte? Senza contare, ovviamente, che questi risultati sono ottenibili solo accettando in esclusiva il doppio lavoro, in casa e fuori, ovvero condizionando negativamente carriera e vita privata.

Il Rapporto mamme Italia 2017 di *'Save the children'* definisce le madri italiane che prestano attività lavorativa extradomestica, "equilibriste".

Nella fascia d'età tra i 25 e i 44 anni, le donne dedicano 3 ore e 25 minuti al giorno al lavoro domestico contro un'ora e 22 minuti degli uomini, lo stesso vale per il lavoro riservato alla cura dei familiari conviventi, in particolare dei figli fino a 17 anni: 2 ore e 16 minuti al giorno è il tempo impiegato dalle donne, contro un'ora e 29 minuti degli uomini.

Si stima che una donna impegnata nel lavoro extradomestico, arrivi addirittura a lavorare ininterrottamente per oltre 11 ore al giorno dovendo svolgere anche il lavoro domestico e di accudimento della prole.

Nel Rapporto OCSE del 2016 si denuncia che le donne sono considerate "assistenti familiari" in quanto svolgono gran parte del lavoro domestico non retribuito.

Inoltre l'Ocse ha lanciato un messaggio chiaro: "Bisogna incoraggiare i padri a richiedere più permessi retribuiti per i figli". Non è un caso se a beneficiare dei congedi parentali sono soprattutto le donne, come confermato dai dati dell'Inps. Per esempio, nel 2016, tra i 306.701 lavoratori dipendenti del settore privato che hanno beneficiato del congedo parentale, 254.571 sono mamme e 52.130 papà. L'enorme distacco tra uomini e donne nella

richiesta di congedi è una costante. Nel 2015 su 298.313 beneficiari, 253.613 erano donne e 44.700 uomini.

La situazione del lavoro femminile in Italia è ancora fortemente connessa a quella familiare e a pesare sul dato dell'occupazione femminile italiana c'è la difficoltà nel conciliare il lavoro con la famiglia: nel 2016 – in base agli ultimi dati degli ispettorati del lavoro – 30mila donne hanno dato le dimissioni dal posto di lavoro in occasione della maternità.

Secondo i dati Istat del 2015, il 30% delle donne occupate abbandona il lavoro dopo la gravidanza; in base alla relazione annuale dell'Ispettorato del lavoro nel corso del 2016 il 78% delle dimissioni volontarie ha riguardato le madri lavoratrici. Dati che dovrebbero allarmare e che dimostrano senza alcun dubbio che nel nostro Paese pesano ancora stereotipi maschilisti che pretendono che la donna si occupi della conduzione della casa dell'allevamento dei figli.

I dati rilevati, poi, diventano oltremodo allarmanti sol se si consideri che tra le motivazioni alla base delle dimissioni vi è *“la difficoltà a conciliare il lavoro e le esigenze di cura dei figli*, segnalata in 13.854 casi di dimissioni

E' lecito chiedersi se le tesi portate avanti da gruppi che si considerano in difesa della donna non siano invece l'effetto di una inconsapevole (?) manipolazione maschilista; chiedersi se esiste e a chi giova il permanere di stereotipi di genere. Sviluppando il concetto, ci siamo chieste cosa può stare dietro alla strenua protezione del diritto del minore alla stabilità; se alla base non vi sia la comoda assunzione che la madre sia, per la sua capacità di generare, naturalmente portata all'accudimento dei figli, più capace del padre di prendersene cura per una predisposizione innata, biologica. Una tesi che permette di utilizzare ipocritamente il comodo passepartout dell'interesse del minore per spiegare che se i figli vengono in stragrande prevalenza automaticamente “collocati” presso la madre non è per un radicato e profondo stereotipo maschilista di genere, ma perché ci si preoccupa di farli star bene.

D'altra parte, per evitare tutto questo è inevitabile una riscrittura delle norme, in modo da renderle ineludibili, visto che la disapplicazione della legge è evidente, essendo stata osservata e perfino quantificata da enti terzi, come il Miur (Circolare 5336/2015) e l'Istat (Report novembre 2016 e Modulistica per separazione e divorzio 2018). Per non parlare degli innumerevoli comuni che hanno varato Registri della Bigenitorialità con delibere tutte fondate sulla inosservanza della legge 54/2006 e sulla necessità di interventi correttivi.

ANDOS, perciò, dopo avere condiviso tutte queste autorevoli prese di posizione, **ha accolto con viva soddisfazione gli impegni assunti in merito nel Contratto di Governo, che per altro non fanno che ripetere istanze provenienti trasversalmente da tutte le forze politiche nelle precedenti legislature.** Vi si legge, infatti, "... Nell'ambito di una rivisitazione dell'istituto dell'affidamento condiviso dei figli, l'interesse materiale e morale del figlio minore non può essere perseguito se non si realizza un autentico equilibrio tra entrambe le figure genitoriali, nel rapporto con la prole. pertanto, sarà necessario assicurare la permanenza del figlio con tempi paritari tra i genitori, rivalutando anche il mantenimento in forma diretta senza alcun automatismo circa la corresponsione di un assegno di sostentamento e valutando l'introduzione di norme volte al contrasto del grave fenomeno dell'alienazione parentale".

Giova ripetere, dunque, che il pari impegno dei genitori sia nella presenza che nella cura dei figli è già previsto dall'attuale legge, e accantonato da una lettura distorta dell'art. 337 ter c.c.: pertanto il suo rispetto dovrebbe rappresentare un atto dovuto dall'intero Parlamento, mentre non si può che dissentire totalmente da chi lo descrive come novità che si vuole introdurre "a danno delle madri e dei figli". Una lettura profondamente disattenta e disinformata, se non – per alcuni soggetti – interessata.

D'altra parte, le linee guida del Tribunale di Brindisi introdotte nel marzo 2017 (v. allegato) evidenziano proprio che nella legge vigente queste regole già esistono e possono essere applicate con successo. Non sono un salto nel buio.

Entrando ancor più nel merito, apprezziamo certamente l'idea di rimettere mano alla materia nel senso auspicato, ma non riconosciamo, purtroppo, nella stesura attuale del ddl 735, al momento testo di principale riferimento, garanzie sufficienti a vedere realizzati gli scopi. Ci sembra, anzi, che diversi passaggi aprano la strada a sostanziali passi indietro rispetto alla legge attuale.

Il nuovo testo, dunque, dovrà anzitutto preoccuparsi di evitare la possibilità di deroghe alla piena bigenitorialità che siano conseguenti a valutazioni del tutto soggettive del magistrato. Cosa che non riscontriamo nel ddl 735, Termini come "equipollenza", "trascuratezza", "indisponibilità", "inadeguatezza", "facile", "difficile" e simili devono scomparire, pena l'ulteriore riduzione dei casi di affidamento realmente condiviso. Per non parlare della supina accettazione dello squilibrio e della discriminazione attraverso la divisione dei giorni del mese in 12 e 18: niente altro che la legittimazione dell'attuale abusiva "collocazione prevalente". Ovvero della "**residenza abituale**", altro termine fuorviante, da sopprimere accuratamente. Certamente la parità dei tempi non sarà applicata sempre e comunque, ma è ben diverso farne una previsione ordinaria di legge (come fa il ddl 735) anziché una residuale possibilità legata ad oggettive circostanze (età dei figli, attività dei genitori, distanza delle abitazioni ecc.). In altre parole, prevedere che comunque, **in ogni caso**, non si possa scendere al di sotto del rapporto 12:18 (come sotto 1/3 del tempo, si veda il ddl 768) è tesi priva di qualsiasi logica, non solo giuridica. Se non ci sono impedimenti materiali si stabilisce la parità; se ci sono, sono gli impedimenti stessi a dettare la ripartizione, Se un padre pilota dispone solo di 11 giorni al mese, saranno 11; se una madre infermiera di notte ne ha solo 8, saranno 8! A dispetto del ddl 735! L'importante è prevedere nella legge che ove ci siano impedimenti ad attuare la parità **il giudice è tenuto a stabilire la ripartizione che più si avvicini ad essa in quel contesto**. Con il che è spazzata via l'obiezione che si vogliono stabilire regole uguali per tutti i figli in tutte le situazioni.

Il tema della flessibilità delle decisioni, da collegare a quello dell' "interesse del minore", ci vede, poi, particolarmente attente e sensibili. Respinta l'idea di adottare come regola il "caso per caso" - nel silenzio della legge che consegna al giudice uno *jus vitae necisque* nella totale indeterminazione di diritti e doveri (la formula più cara al sistema legale, che assicura il massimo della litigiosità e del contenzioso) – riteniamo che la formula di Brindisi la più equilibrata e promettente. Il provvedimento dovrà mettere i genitori sullo stesso piano, senza subordinazioni e gerarchie; grazie a questa parità giuridico-formale al figlio ultradodicesimo verrà riconosciuta una ragionevole facoltà di gestire il proprio tempo in funzione dei propri bisogni. Nulla di male se alla fine di un certo anno si osserverà che il figlio ha trascorso 7 mesi con un genitore e 5 con l'altro; perché poteva avvenire il contrario. Non esistono "genitori prevalenti" per ufficiale investitura del giudice, insomma. Non si sono create nuove figure giuridiche, che dovranno vivere rigidamente per anni (dalla sentenza alla maggiore età dei figli) uno strampalato e improvvisato regime, oltre tutto in palese (e sfacciata) contraddizione con la *ratio legis* dell'affidamento condiviso. E, ci sia consentita la battuta polemica, su precisa richiesta di chi si agita in nome della flessibilità ("un bambino di 5 anni non ha le stesse esigenze di un ragazzo di 15"! ). Appunto.

Quanto alle situazioni di violenza – di qualsiasi tipo e natura – ANDOS è particolarmente sensibile al tema, ma ritiene che sia ultroneo trattarlo nella riscrittura delle norme sull'affidamento condiviso. **Il genitore violento non può avere l'affidamento condiviso; tassativamente:** il che risolve il problema a monte, attraverso l'art. 337-quater c.c. Se poi esistono situazioni di violenza non censurate e/o non sanzionate il problema non è legislativo, ma dei sistemi giudiziario ed esecutivo. Non si possono dettare norme che valgono per tutti i cittadini – in larghissima maggioranza innocenti - fondate su ipotesi di colpevolezza. Salvo che si viva in uno stato di polizia.

Allo stesso modo, sono innumerevoli le assurdità che circolano sulla forma diretta del mantenimento. Qui ci basta rammentare che è già privilegiato dalla legge in vigore, per cui

l'unica cosa importante è che dal testo del ddl 735 venga tolto il riferimento alla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, che, essendo quelle fuori assegno, lo legittimerebbero. Naturalmente ci teniamo a garantire al genitore meno abbiente che l'assegno perequativo resta e per tutto il tempo in cui sia giustificato, senza scadenze (da togliere dal ddl 735). Come automatico (non agendo in giudizio!) e senza limite a 25 anni dovrebbe essere l'obbligo verso il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente.

Infine, tra le principali criticità che ci sembra necessario non far comparire nel testo unificato poniamo l'introduzione della mediazione familiare come condizione di procedibilità (che la fa sembrare obbligatoria, mentre non lo è); la patente da mediatore familiare conferita all'avvocato che fa 10 cause l'anno; la partecipazione degli ascendenti al procedimento di separazione; e, in particolare, la facoltà per il giudice di non sentire i figli se ritenga l'ascolto "manifestamente superfluo", una lesione di diritti primari e indisponibili in un procedimento che si vorrebbe pensato essenzialmente nel loro interesse.

Con osservanza

Giaretta Debora